

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO SEDE DI ROMA**

RICORSO

nell'interesse del sig. **Restuccia Sebastiano** nato a Messina il 26/09/1987 c.f. RSTSST87P26F158I, rappresentato e difeso, per procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., c. 3, su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto difensivo dall' Avv. Antonio Catalioto c.f. CTLNND60E08I147G, Fax 0906406588 Pec acatalioto@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ricci,

contro

Il Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

per l'annullamento previa sospensiva

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, **limitatamente alla tabella b) degli esclusi dove il ricorrente, con il codice identificativo 576036, è stato inserito al 207 posto avendo superato l'età di 26 anni alla data del 1° Gennaio 2019;**

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;
- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dello status di “idoneo” in capo al ricorrente in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 e, per l'effetto, l'ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame

SI PREMETTE

Con Decreto del 18/5/17, pubblicato nella GURI n. 40 del 26 maggio 2017, il Capo della Polizia adottava il bando per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, di cui **893 posti, per esame, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella**

Polizia di Stato.

All'art. 4, c.1, del bando venivano indicati i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale tra cui l'età (lett. d) **“aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest'ultimo limite veniva elevato fino ad un massimo di tre anni in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti”**. Il medesimo articolo al comma 3 specificava che: *“I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, **escluso il requisito dell'età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo**”*.

Il ricorrente, non avendo ancora superato il requisito dell'età massima prescritta, presentava domanda di partecipazione, quindi svolgeva la prova scritta l' 8 agosto 2017.

Con decreto del Capo della Polizia del 23 ottobre 2017 veniva, tra l'altro, disposto l'ampliamento dei posti per il concorso in questione, in particolare l'art. 3, c. 1, stabiliva che: *“ Gli 893 posti del concorso pubblico, per esame, aperto ai cittadini italiani, di cui alla lettera a) dell'articolo 1, primo comma del bando pubblicato in data 26 Maggio 2017, sono incrementati di 289 posti, per un totale di 1.182 posti”*.

Il 27 ottobre 2017, con decreto del Direttore Centrale Per Le Risorse Umane, veniva approvata la graduatoria della prova scritta, dove il ricorrente riportava il punteggio di 9,50, classificandosi al 4383 posto.

In pari data, tramite il sito ufficiale della Polizia di Stato, veniva comunicata la convocazione alla prova di efficienza fisica e agli accertamenti psicofisici-attitudinali dei primi 3.443 candidati che, seguendo l'ordine della graduatoria della prova scritta, avevano riportato un voto da 10 a 9,625.

Prima di tale convocazione sulla G.U. n. 143 del 22 Giugno 2017, veniva pubblicato il D. Lgs. n. 95 del 29 maggio 2017, recanti modifiche al D.P.R. n. 335 del 24 Aprile 1982, dove all'art. 1, c. 1 lett. e) si prevedeva che: “*all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento».* In buona sostanza per l'assunzione degli agenti di polizia il requisito dell'età massima veniva abbassato a 26 anni non compiuti.

In data 28 maggio 2018 veniva approvata la graduatoria finale di merito relativamente ai posti del concorso in questione, mentre con decreto del 29 ottobre 2018, il Capo della Polizia disponeva lo scorrimento di tale graduatoria, assorbendo i candidati idonei non vincitori.

Senonchè di recente, durante l'iter di conversione del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, veniva presentato all'art. 11 il seguente emendamento: “*Dopo il*

comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

.....

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicu-

rezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b) “.

Tale testo veniva definitivamente approvato con la legge di conversione n. 12 del 11 febbraio 2019, pubblicata nella G.U. n. 36 del successivo 12 febbraio.

In buona sostanza con tale norma veniva autorizzata l'assunzione per 1.851 posti mediante scorrimento della graduatoria in questione, con il limite, alla data del 1 gennaio 2019, dell'età di 26 anni non compiuti, così come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 335/82 modificato dal D. Lgs. n. 95 del 29/5/17.

Conseguentemente in data 15 marzo 2019, con il decreto oggi impugnato, veniva avviato il procedimento finalizzato alla copertura dei 1.851 posti, limitato **ai soggetti che alla prova scritta avevano conseguito una votazione compresa nella fascia 9,50-8,875 decimi**, il ricorrente, però, pur avendo il punteggio di 9,50, veniva escluso per avere già superato l'età di 26 anni, ancorchè il bando di partecipazione all'epoca avesse previsto all'art. 4, c.3 che: *“I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, **escluso il requisito dell'età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo**”.*

I provvedimenti impugnati, in parte qua, sono illegittimi per i motivi che si espongono.

IN DIRITTO

- 1) **Violazione falsa ed erronea applicazione dell'art. 4, c. 3 del bando di concorso del 18/5/17 pubblicato nella GURI n. 40 del 26 maggio 2017; violazione del principio di tutela dell'affidamento dei candidati; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.; eccesso di potere per difetto dei presupposti e illogicità manifesta.**

Come evidenziato in premessa il bando di concorso tra i requisiti di ammissio-

ne prevedeva, con riguardo all'età, che i candidati avessero compiuto 18 anni e non compiuto 30, quest'ultimo limite veniva elevato fino ad un massimo di tre anni in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti, circostanza quest'ultima che non riguarda il caso in esame.

Ora con riferimento ai requisiti di ammissione la norma epigrafata specificava che i requisiti dovevano "... *essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell'età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo*".

Quindi tutti i requisiti dovevano aversi non solo al momento della domanda di partecipazione ma mantenuti sino alla data di immissione in ruolo con **l'unica eccezione del requisito dell'età massima**, ciò per l'evidente ragione che il decorso del tempo necessario per definire le operazioni concorsuali non avrebbe potuto discriminare coloro che, nelle more delle lungaggini procedurali, avessero superato il limite dei 30 anni, com'è accaduto al ricorrente.

Ora, com'è noto in tema di concorsi pubblici la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito, in modo costante ed uniforme, che "**le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione di candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni per raggiungere la idoneità, non trovano applicazione alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio**" (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez.

I bis, 21/05/2018, n. 5595;).

Nella specie, dunque, applicando correttamente il superiore principio il ricorrente, utilmente incluso in graduatoria, avendo conseguito il punteggio complessivo di 9,50, non poteva essere escluso (con il decreto impugnato) dalla selezione per aver superato l'età di 26 anni, giacchè la modifica normativa apportata con il comma 2bis lett. b) dell'art. 11 del D.L. 135/18, come convertito dalla L. n. 12/19, non poteva applicarsi al concorso in questione che rimaneva e rimane disciplinato dalla specifica norma epigrafata.

Invero, la nuova disciplina sul limite d'età massima (26 anni non compiuti), peraltro già introdotta dopo il bando con il D.Lgs. n. 95 del 29 Maggio 2017, recanti modifiche al D.P.R. n. 335 del 24 Aprile 1982, non può applicarsi ai concorsi, come nelle specie, in fase di espletamento alla data della sua entrata in vigore.

Addirittura la giurisprudenza ritiene che non possa applicarsi neppure ai concorsi anche soltanto banditi. *“La procedura concorsuale di accesso al pubblico impiego inizia, infatti, con la indizione e la pubblicazione del bando; pertanto per fase di espletamento deve intendersi anche il concorso semplicemente bandito, e non soltanto quello per il quale siano iniziate le prove di esame o sia stata nominata la Commissione”* (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 06/07/2004, n. 5018)

La stessa giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che *“vale inoltre il principio di tutela dell'affidamento dei candidati per cui i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, il che è sostanzialmente lo stesso, al momento di indizione della procedura relativa. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi”*.

Né potrebbe obiettarsi che nella fattispecie l'art. 11 comma 2 bis del D.L. 135/18 come convertito dalla L. 12/19 (nell'autorizzare l'assunzione di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017) abbia operato alla lett. b) una limitazione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta imponendo, con il richiamo ai requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, il tetto dell'età massima di 26 anni non compiuti, alla data del 1° Gennaio 2019.

A riguardo occorre precisare che, poichè la norma sul punto non può qualificarsi come norma di interpretazione autentica giacchè, come detto, la modifica dell'art. 6 del D.P.R. 335/82 è avvenuta con l'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 29/5/17 n. 95, **ovvero dopo l'adozione e pubblicazione del bando selettivo**, quest'ultimo cristallizza i requisiti di partecipazione al concorso, di modo che le disposizioni normative sopravvenute in tema di ammissione dei candidati non trovino applicazione

Per l'effetto, mentre le norme legislative e/o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella "lex specialis", non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2011). Con quest'ultima statuizione l'A.P. ha tuttavia precisato che **“affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento tuttavia è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia**

quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento".

Ora, qualora si volesse ritenere che con l'introduzione del comma 2bis lett. b) all'art. 11 del D.L. 135/18 si sia realizzato tale tipo di intervento, allora la norma sarebbe fortemente indiziata d'incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. e del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

In questo quadro deve essere esaminata la questione della formazione per il ricorrente di una posizione di affidamento tutelabile.

Allo scopo va rilevato che, secondo la Corte Costituzionale, una tale posizione può rinvenirsi a fronte di norme se esse "*incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti*", cioè "*trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali regolate da leggi precedenti*" (sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999), risultando con ciò lesa il principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.

Nella specie un tale affidamento può dirsi formato poichè la disposizione, nella parte censurata, non solo non ha alcuna valenza interpretativa, ma si limita a richiamare, con riferimento al limite di età massima, il contenuto dell'art. 6 del D.P.R. 335/82 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. 29/5/17 n. 95. Come detto una modifica normativa avvenuta **dopo l'adozione e pubblicazione del bando selettivo** in questione.

Quindi nessuna incertezza sulla valenza prescrittiva del bando e della disciplina normativa all'epoca vigente, tale da poter mettere in dubbio, per ciò che ci riguarda, l'affidamento nella sua univoca applicazione. Tant'è che la stessa Amministrazione, in epoca successiva alla modifica dell'art. 6 del D.P.R. 335/82, disponeva, con decreto del 27 ottobre 2017, la convocazione per la prova di efficienza fisica ed accertamenti psicofisici-attitudinali dei primi 3.443 candidati che, seguendo l'ordine della graduatoria della prova

scritta, avevano riportato un voto da 10 a 9,625, senza alcuna preclusione per coloro che già avevano superato il 26 anno di età. Ed ancora con decreto del 29 ottobre 2018, disponeva lo scorrimento della graduatoria finale di merito, assorbendo i candidati idonei non vincitori, anche in questo caso senza alcuna preclusione per coloro che già avevano superato il 26 anno di età.

Quindi la circostanza che tantissimi candidati hanno già conseguito l'immissione in ruolo, pur avendo superato all'epoca il 26 anno di età, non ha fatto altro che rafforzare, nel tempo, il ragionevole affidamento del ricorrente di poter anch'egli conseguire l'immissione in ruolo nell'organico della Polizia di Stato.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

EX ART. 56 C.P.A.

Sussistono le condizioni per una pronuncia cautelare monocratica volta a consentire al ricorrente di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, già programmate per il prossimo 8 maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua. Misura già concessa con Decreti nn. 2508 e 2509 del 2/5/19 nell'ambito dei giudizi R.G.NN. 5158 e 5159/2019.

DOMANDA CAUTELARE

Stante la manifesta ammissibilità e fondatezza del ricorso sussistono, nella specie, le condizioni per definire il presente giudizio con decisione semplificata di cui agli artt. 60 e 74 del D.Lgs 104/10 assunta nella stessa camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

In ogni caso, sussistono le condizioni per la concessione di un provvedi-
10

mento cautelare, utile ad assicurare interinalmente al ricorrente gli effetti della decisione sul ricorso. Invero, lo stesso si appalesa ammissibile e fondato, mentre l'illegittimo protrarsi dell'efficacia degli atti censurati causerebbe danni gravi e irreparabili giacché non potrebbe partecipare alle successive prove di esame e, quindi, gli verrebbe preclusa la possibilità di essere assunto nell'organico della Polizia di Stato.

P.Q.M.

si chiede che Codesto Ecc.mo. T.A.R. voglia, nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa sospensione, e/o decisione semplificata ex artt. 60 e 74 D.Lgs 104/10, annullare i provvedimenti impugnati in parte qua, disponendo per l'effetto l'ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame anche previa declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, limitatamente alla lett. b) nell'inciso compreso *“purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”*.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente ricorso soggiace al pagamento del contributo unificato di € 650,00

Messina li 08/05/19

Avv. Antonio Catalioto

